



COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

**Allegato alla delibera
di Consiglio Comunale
n.8 del 25/01/1999**

CAPO I NORME GENERALI

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'Art.3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art.3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera A)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 50% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impiegano, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 180 giornate lavorative.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art. 4

Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1 lettere b) e c))

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1. lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizioni che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5

Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) e e))

- 1.** Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2.** Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto d'auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel qual è sita l'abitazione principale.
- 3.** Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione per cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 4.** Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- 5.** Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
- 6.** Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2° grado.

Art.6

Aree divenute in edificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1 lettera f)

- 1.** Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate e decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro 6 mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

Valore aree edificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.52 e 59, comma 1 lettera g)

- 1.** Ai fini di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come al seguente prospetto:

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Per mq.
<u>ZONE RESIDENZIALI5</u> (zone omogenee A-B-C) già urbanizzate	
CAPOLUOGO L/mq	€24.79
PERIFERIA L/mq	€23.24
<u>ZONE RESIDENZIALI</u> (zone omogenee A-B-C) da urbanizzare	
CAPOLUOGO L/mq	€10.33
PERIFERIA L/mq	€9.31
<u>ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI</u> (zone omogenee "D"): da urbanizzare	
CAPOLUOGO/PERIFERIA L/mq	€9.31
<u>ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI</u> (zone omogenee "D"): già urbanizzate	
CAPOLUOGO/PERIFERIA L/mq	€19.63

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sino considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituto dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art.10

Comunicazione di variazione

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1 lettera l) n.1)

1.L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine del 30 giugno anno successivo dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

Art.11

Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn2 e 3)

1.I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2.E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3.Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59 comma 1, lettera e) numero 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4.La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. n. 59, comma 3, del D.Lgs n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12

Modalità dei versamenti - Differimenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1.I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

2.I termini per i versamenti, di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art 13

Accertamento con adesione

*(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218- Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16
Atto di accertamento con adesione

- 1.L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2.Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3.La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

Art.17
Adempimenti successivi

- 1.Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
- 2.Le somme dovute possono essere versate a richiesta del contribuente anche ratealmente in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
- 3.Non è richiesta la prestazione di garanzia.
- 4.In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restare l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
- 5.Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 18
Perfezionamento della definizione

- 1.La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO III
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19

Compenso incentivante al personale addetto

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Leg.vo 15/12/1997, n.446, è istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. La Giunta individua in sede di affidamento ai responsabili dei servizi dei capitoli di bilancio, compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse, a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.

Art. 20

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ed assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

CAPO IV

SANZIONI-RAVVEDIMENTO

Art. 21

Sanzioni ed interessi

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art.14)

I criteri e le determinazioni delle sanzioni sono state adottate con deliberazione di C.C. n° 07 del 25 gennaio 1999.

Art. 22

Ritardi ed ommessi versamenti

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.13)

I criteri di determinazione delle sanzioni sono state adottate con deliberazione di C.C. n° 07 del 25 gennaio 1999.

Art. 23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3, ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive ed in fine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 24

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art. 13)

1. In deroga alle previsioni dell'art. 20, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni della notificazione del provvedimento.

Art.25

Ravvedimento

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.13)

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art.10;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 26
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 27
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 29
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto in questo regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 30
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 31
Norme di completamento

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

- a) È eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui, nell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- b) Conseguentemente sono eliminate:
 - 1) Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

- 2) Le sanzioni per omessa presentazione o infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito all'art.14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
- c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'attività immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna attività immobiliare;
 - d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti del contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
 - e) la giunta comunale, tenendo anche, delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
 - f) il funzionario responsabile ICI., in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
 - g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art.13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
 - h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'art.14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/1997;
 - i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

3.Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Il presente regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 gennaio 1999 con atto n. 08;
2. E' stato esaminato dal Comitato Regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 1 febbraio 1999 n. 376;
3. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/01/1999 al 11/02/1999;
4. E' entrato in vigore il giorno 1° gennaio 1999.

Data: 18 febbraio 1999

Il Segretario Comunale
f.to: Brulino De Mori